

DECISIONE (UE) 2020/654 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2020

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Germania sulle piccole e medie unità di combustione

[notificata con il numero C(2020) 2986]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI E PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 29 novembre 2019, la Germania ha notificato alla Commissione, in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'intenzione di mantenere alcune disposizioni nazionali per le caldaie a combustibile solido, in conformità del regolamento tedesco sulle unità di combustione di piccole e medie dimensioni (*Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen*), del 26 gennaio 2010 ⁽¹⁾ («primo BImSchV»). La Germania ritiene necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione ⁽²⁾ per motivi connessi alla tutela della salute umana e alla protezione dell'ambiente.

1. LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

1.1. ARTICOLO 114, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TFUE

- (2) L'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE dispone che «[a]llorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»
- (3) A norma dell'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica trasmessa in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 4, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2. DIRETTIVA 2009/125 SULLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA

- (4) La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o messi in servizio. La direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile aumentando l'efficienza energetica e il livello di protezione dell'ambiente.

⁽¹⁾ https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/BJNR003800010.html

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

⁽³⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

